

**ASSOCIAZIONE EX DIPENDENTI  
BANCO DI SICILIA**

# **S T A T U T O**

**19 MAGGIO 2012**

**VIA CERDA, 24 – 90141 PALERMO  
Tel. 091329005 – fax 091584502  
E-mail: [assopen@libero.it](mailto:assopen@libero.it)**

## **TITOLO I**

Natura, sede, scopi

### **Art. 1**

L'Associazione ex Dipendenti Banco di Sicilia, costituita il 9/12/1945 come Associazione fra i Pensionati del Banco di Sicilia, è un organismo sindacale che ha poteri rappresentativi per tutto quanto concerne la tutela sindacale, giuridica, economica e morale delle categorie.

### **Art. 2**

La sede sociale dell'Associazione è a Palermo.

### **Art. 3**

L'Associazione non ha caratterizzazione politica o confessionale, né fini di lucro. L'Associazione persegue, in particolare, le seguenti finalità:

**a)** rappresentare - assicurando il patrocinio e ogni forma di possibile assistenza, occorrendo anche in sede giudiziaria - gli interessi sindacali, morali ed economici delle categorie nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, confrontandosi, all'uopo, con qualsiasi controparte per problemi afferenti le categorie stesse.

Il Consiglio Direttivo può costituire, con compiti esclusivamente consultivi, un Comitato di Difesa, la cui attività è disciplinata da apposito regolamento, approvato dallo stesso Consiglio.

Il patrocinio giudiziario degli Associati avrà luogo su loro formale richiesta e sarà sostenuto con mezzi finanziari a carico dei ricorrenti a meno di specifica deliberazione del Consiglio Direttivo assunta in presenza di particolari circostanze.

**b)** esaminare problemi previdenziali specifici, se del caso attraverso la costituzione di apposite commissioni;

- c) promuovere vincoli di solidarietà fra gli Associati, favorire attività sociali, organizzare manifestazioni, fornire informazioni sul trattamento previdenziale, curare la copertura assicurativa sanitaria in favore degli Associati, con oneri a carico degli stessi, stipulare convenzioni per la fornitura di prodotti e servizi;
- d) indire sottoscrizioni volontarie tra i Soci al fine di reperire fondi da destinare ad attività di assistenza in favore degli stessi e, nei limiti delle risorse disponibili, fornire agli Associati assistenza finanziaria grazie ad un “Fondo di Assistenza” che con il supporto di un Comitato di Valutazione utilizza risorse finanziarie provenienti da contributi degli Associati, secondo un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo da pubblicare ogni anno sull’organo di stampa dell’Associazione.

#### **Art. 4**

Organo ufficiale dell’Associazione è il *“Notiziario”*

## **TITOLO II**

### **Associati**

#### **Art. 5**

Possono chiedere di associarsi gli elementi in quiescenza, gli esodati, i titolari di pensione indiretta e di reversibilità, coloro che abbiano comunque prestato servizio al Banco di Sicilia

La richiesta dell’interessato deve essere inviata all’Associazione che procederà all’iscrizione previa verifica dei requisiti previsti.

#### **Art. 6**

Le quote associative sono annuali e vengono fissate dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 7**

La qualità di Associato si perde:

- a)** per dimissioni;
- b)** per morosità;
- c)** per comportamenti accertati come lesivi della dignità dell'Associazione; in questi casi la decadenza viene pronunciata dal Consiglio Direttivo previo parere del Collegio dei Probiviri.

## **Art. 8**

Gli Associati che cessano di fare parte dell'Associazione non hanno diritto al rimborso delle quote corrisposte né dei fondi accantonati.

## **Art. 9**

Tutti gli Associati possono accedere alle cariche sociali ed hanno diritto ad esprimere il voto deliberativo nelle occasioni in cui siano chiamati ad esercitarlo anche per rappresentanza.

## **TITOLO III**

### **Organi dell'Associazione**

## **Art. 10**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a)** l'Assemblea Generale degli Associati;
- b)** il Presidente;
- c)** il Consiglio Direttivo;
- d)** il Consiglio di Presidenza;
- e)** il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f)** il Collegio dei Probiviri;
- g)** i Comitati Direttivi delle Sezioni;
- h)** i Fiduciari.

## Art. 11

L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria è composta:

- a) dai Delegati eletti dalle Sezioni in numero di uno ogni cento Associati o frazione, rappresentativi della reale consistenza numerica della Sezione stessa sulla base di un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo da pubblicare di volta in volta sul “*Notiziario*”;
- b) dagli Associati con diritto di intervento ma senza diritto di voto;
- c) dai componenti il Consiglio Direttivo, dai componenti i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Proviviri tutti con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

I delegati esprimono ciascuno la quota di voti di propria pertinenza nell'ambito della Sezione di appartenenza e, in caso di loro assenza, possono essere sostituiti dai primi non eletti della lista votata.

I verbali di delega devono essere consegnati alla Commissione Verifica Poteri per gli opportuni adempimenti.

Le Assemblee vengono presiedute dal Presidente Onorario o, in sua assenza, da un associato scelto tra i presenti.

## Art. 12

L'Assemblea Generale Ordinaria si svolge entro centoventi giorni dall'approvazione del conto consuntivo e della previsione finanziaria per l'anno successivo da parte del Consiglio Direttivo nel corso della sua prima riunione dopo la chiusura dell'esercizio.

Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso sul “*Notiziario*” almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea stessa oppure con altro mezzo idoneo, indicando luogo, data ed orario di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

## Art. 13

All'Assemblea Generale Ordinaria spetta:

- a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta

dall'Associazione nell'anno precedente e determinare l'ulteriore indirizzo operativo;

- b)** approvare il rendiconto dell'esercizio dell'Associazione chiuso il 31/12 nonché la previsione finanziaria per l'anno successivo, sentite le relazioni del Tesoriere e dei Revisori dei Conti.

Il rendiconto dell'esercizio dell'Associazione al 31/12 sarà pubblicato sul "Notiziario", come pure, almeno nei contenuti essenziali, gli altri documenti.

#### **Art. 14**

Compete all'Assemblea Generale in seduta ordinaria approvare la proposta del Consiglio Direttivo per la nomina del Presidente Onorario dell'Associazione fra coloro che abbiano presieduto la stessa per almeno due mandati.

Il Presidente Onorario può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi. Tale nomina, provenendo dall'Assemblea Generale, è equiparata ad una nomina elettiva ai fini della partecipazione ai Consigli.

#### **Art. 15**

L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata con le medesime modalità dell'Assemblea Ordinaria (v. art. 12) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo da almeno il 2% degli Associati o dal Collegio dei Revisori.

L'avviso di convocazione emesso dal Direttivo dovrà comprendere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

#### **Art. 16**

All'Assemblea Generale in seduta straordinaria spetta:

- a)** deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b)** deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 17**

Le Assemblee Generali sono validamente costituite:

- a)** in prima convocazione se almeno la metà più uno degli Associati è rappresentata;
- b)** in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentati.

## **Art. 18**

In occasione delle Assemblee Generali le delibere vengono adottate a maggioranza dei voti rappresentati; per quelle di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, occorre l'approvazione di almeno due terzi dei voti rappresentati.

## **TITOLO IV**

### **Presidenza**

## **Art. 19**

Il Presidente:

- a)** ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b)** esercita i poteri di ordinaria amministrazione;
- c)** convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Presidenza, effettua una relazione ad ogni seduta sull'attività svolta e da svolgere sottoponendola ad approvazione o ratifica;
- d)** ha la firma unica della corrispondenza e dei documenti;
- e)** dispone, per spese di rappresentanza, di un plafond nei limiti risultanti dalla previsione finanziaria annuale.

Il Presidente è affiancato dal Vice Presidente Vicario e ne è sostituito in caso di assenza o di impedimento prolungati.

Nell'eventualità, invece, di assenza o di impedimento brevi, i poteri del Vice Presidente Vicario sono limitati all'ordinaria amministrazione.

In caso di indisponibilità di entrambi i suddetti, la funzione sarà esercitata dal V. Presidente per le Sezioni Continentali o, in sua assenza, dal Consigliere presente più rappresentativo per numero di voti.

Il Presidente è componente di diritto del Comitato di Gestione del Fondo di Solidarietà. Per tale funzione può delegare un proprio sostituto.

## **TITOLO V**

### **Consiglio Direttivo**

#### **Art. 20**

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a)** dal Presidente Onorario, ove la carica sia coperta;
- b)** da n. 8 Associati di Palermo costituenti il Consiglio di Presidenza, prescelti per suffragio dal corpo elettorale;
- c)** dai Segretari delle Sezioni o dai Vice Segretari all'uopo delegati;
- d)** dal Presidente del Fondo di Solidarietà o da un suo sostituto;
- e)** dal Tesoriere che riferisce periodicamente sulla situazione finanziaria.

#### **Art. 21**

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno voto deliberativo. Ad eccezione del Presidente Onorario tutti i Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

La sostituzione di un Consigliere avviene nell'ordine delle preferenze elettorali.

I Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono considerati dimissionari e vengono sostituiti.

#### **Art. 22**

I componenti gli Organi Statutari prestano la loro opera gratuitamente.

Agli Associati, per tutti i trasferimenti riconducibili all'interesse dell'Associazione compete il rimborso delle spese di viaggio documentate in originale ed una diaria in caso di pernottamento il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 23**

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, con cadenza almeno quadrimestrale. Può essere convocato su richiesta motivata di almeno sette Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art. 24**

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Svolge ogni opportuna azione per il conseguimento dei fini sociali previsti nello Statuto nonché in conformità alle direttive emanate dall'Assemblea Generale.

Al Direttivo vanno sottoposti, per la ratifica, i provvedimenti adottati dal Consiglio di Presidenza per ragioni di urgenza.

### **Art. 25**

Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:

- a) il Presidente dell'Associazione, da scegliere fra i Consiglieri di Palermo;
- b) due Vice Presidenti, di cui uno con funzione di Vicario da scegliere fra i Consiglieri di Palermo e l'altro tra i Segretari delle Sezioni continentali su proposta degli stessi cui competono poteri delegati dal Presidente.

### **Art. 26**

Il Consiglio Direttivo inoltre nomina, scegliendo anche fra gli Associati che non ricoprono cariche sociali:

- a)** il Segretario del Consiglio Direttivo;
- b)** il Direttore Responsabile del “*Notiziario*” ed i componenti il Comitato di Redazione (il Comitato potrà esprimere al suo interno un Vice Direttore);
- c)** il Tesoriere;
- d)** i rappresentanti dell’Associazione presso il Consiglio Generale ovvero il Comitato Direttivo della F.A.P. (Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni dei Pensionati del Credito) e presso altre istituzioni, cui l’Associazione partecipi;
- e)** il Presidente ed i componenti il Comitato di Difesa (il Comitato potrà esprimere al suo interno un Vice Presidente);
- f)** i Fiduciari proposti dai Segretari di Sezione;
- g)** tre associati che costituiranno la “Commissione Verifica Poteri” in occasione dello svolgimento dell’Assemblea Generale;
- h)** il Direttore del sito informatico;
- i)** i 5 componenti il Comitato di Valutazione del “Fondo di Assistenza”.

## **Art. 27**

Compete al Consiglio Direttivo altresì:

- a)** indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, nominare l’apposita Commissione Elettorale e approvarne il regolamento;
- b)** esaminare e fare propri il rendiconto dell’esercizio e la previsione finanziaria annuali dell’Associazione predisposti dal Tesoriere, documenti che dal Consiglio vanno sottoposti al voto dell’Assemblea Generale Ordinaria;
- c)** deliberare sull’entità delle quote associative annuali;
- d)** nominare i collaboratori per l’attività dell’Associazione e stabilirne i compensi;
- e)** determinare l’eventuale plafond del “Fondo di Assistenza” in base alle risorse disponibili, o la soppressione del Fondo medesimo ove se ne ravvisi l’opportunità;
- f)** modificare i Regolamenti previsti dallo Statuto.

## **Art. 28**

Il Consiglio Direttivo può delegare talune delle sue attribuzioni al Consiglio di Presidenza.

## **TITOLO VI**

### **Consiglio di Presidenza**

## **Art. 29**

Il Consiglio di Presidenza è composto dai Consiglieri di cui alla lettera b) dell'art. 20 e dal V. Presidente per le Sezioni Continentali per le materie di specifico interesse per quelle Sezioni e per le materie di carattere finanziario, dal Tesoriere, dal Direttore del "Notiziario" e dal Direttore del sito internet senza diritto di voto se non componenti eletti nello stesso organo. E' convocato dal Presidente dell'Associazione nei casi ritenuti di opportunità, necessità o urgenza.

Il Consiglio di Presidenza può esercitare, in via d'urgenza, poteri non delegati dal Direttivo cui dovrà poi riferire, per la ratifica, alla prima riunione dello stesso.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza saranno assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente, la cui presenza o in sua assenza quella del Vice Presidente Vicario, è requisito essenziale per la validità della seduta.

## **TITOLO VII**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

## **Art. 30**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 3 supplenti eletti fra gli Associati di Palermo.

Nella prima riunione del Collegio, gli effettivi eleggono il Presidente scegliendolo nel loro ambito.

Il Collegio ha il compito di controllare la gestione contabile dell'Associazione.

Il Presidente del Collegio o un suo delegato partecipa alla seduta del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dura in carica un quadriennio; i componenti sono rieleggibili.

## **TITOLO VIII**

### **Collegio dei Probiviri**

#### **Art. 31**

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e 3 supplenti eletti fra gli Associati.

Nella prima riunione del Collegio i membri effettivi eleggono il Presidente, scegliendolo nel loro ambito.

Il Presidente del Collegio o un suo delegato partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Alla competenza del Collegio dei Probiviri sono devoluti l'esatta interpretazione dello Statuto Sociale, da far valere anche nei riguardi degli altri Organi, l'esame delle controversie insorgenti fra gli Associati e l'Associazione nonché l'istruttoria procedurale di cui all'art. 7, lettera c).

Alla competenza del Collegio dei Probiviri è demandata, altresì, ogni decisione in caso di mancata convocazione dell'Assemblea Straordinaria richiesta in ottemperanza di quanto previsto dall'art.15.

Il Collegio dura in carica un quadriennio; i componenti sono rieleggibili.

## TITOLO IX

### Sezioni

#### Art. 32

Ferme restando le Sezioni in essere alla data dell'approvazione del presente Statuto, nuove Sezioni potranno essere istituite con parere vincolante del Consiglio Direttivo se rappresentano almeno cinquanta Associati.

Alle Sezioni possono essere aggregati anche gli Associati residenti in località viciniori.

L'attività dei Segretari di Sezione può essere coadiuvata da Associati Fiduciari residenti in località rientranti nella sfera d'azione della Sezione. Detti Fiduciari sono chiamati a curare i rapporti con gli Associati residenti nel territorio di propria pertinenza e ne riferiscono al Segretario di Sezione cui devono rivolgersi anche per eventuali esigenze di carattere finanziario. A sua discrezione, il Segretario della Sezione aggregante identifica e designa i propri Fiduciari fornendone i nominativi alla Presidenza dell'Associazione per i successivi adempimenti di pertinenza del Consiglio Direttivo.

#### Art. 33

Gli Associati di ogni Sezione eleggono un Comitato Direttivo composto come segue:

- a)** cinque Consiglieri ove gli Associati raggiungano le cento unità;
- b)** tre Consiglieri ove gli Associati non raggiungano le cento unità.

Nella prima riunione il Comitato elegge il Segretario ed il Vice Segretario; quest'ultimo, al bisogno, sostituisce il Segretario in tutti gli adempimenti relativi alla funzione.

Per la legittimità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti uno dei quali sia il Segretario o il Vice Segretario.

Per il funzionamento delle Sezioni viene assegnato annualmente dal Consiglio Direttivo un fondo di dotazione – reintegrabile al bisogno –

determinato da un importo fisso per ogni Associato. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo i Segretari delle Sezioni possono costituire un fondo particolare mediante contributi annuali – non obbligatori – degli Associati, da destinare esclusivamente al finanziamento, totale o integrativo, di attività sociali, dandone comunicazione alla Presidenza dell'Associazione. Di entrambi i fondi deve essere inviato al Tesoriere dell'Associazione un rendiconto alla fine di ogni trimestre.

#### **Art. 34**

I Segretari delle Sezioni rappresentano l'Associazione, ciascuno nel territorio di competenza, applicando le norme statutarie e le direttive contingenti impartite dalla Presidenza.

Rappresentano gli Associati della Sezione nei confronti degli Organi Centrali dell'Associazione e possono rappresentarli anche nei confronti di Enti e Amministrazioni nell'ambito delle preventive indicazioni della Presidenza.

Relazionano sulla loro attività quando richiesto dalla Presidenza dell'Associazione, e di loro iniziativa.

Su indicazione del Consiglio Direttivo convocano l'Assemblea dei Soci delle proprie Sezioni per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale.

#### **Art. 35**

Le cariche sezionali hanno durata quadriennale e sono rieleggibili.

### **TITOLO X**

#### **Elezioni alle cariche sociali**

#### **Art. 36**

Almeno tre mesi prima della scadenza quadriennale delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale per

organizzare le votazioni che condurranno al rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e dei Comitati Direttivi delle Sezioni.

La Commissione opera a Palermo, nei locali dell'Associazione ed è composta da un Presidente, un Segretario e cinque membri, tutti da scegliere fra gli Associati di Palermo.

Il corpo elettorale attivo e passivo è costituito dagli Associati ex Dipendenti ed esodati.

### **Art. 37**

Le votazioni si svolgono per corrispondenza e sulla scorta del Regolamento Elettorale, da pubblicare di volta in volta sul "Notiziario".

### **Art. 38**

Espletate le operazioni di scrutinio, che sono pubbliche, la Commissione verbalizza i risultati globali e proclama gli eletti.

### **Art. 39**

Gli atti della Commissione Elettorale, disciolta al termine dei lavori, saranno custoditi dall'Associazione per almeno dieci anni.

### **Art. 40**

Qualora nel corso del quadriennio dovesse per qualsiasi motivo venir meno qualcuno dei componenti il Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso lo sostituirà sulla base della graduatoria di cui agli atti della Commissione Elettorale per i membri di cui al comma b) dell'art. 20, mentre per quelli provenienti dalle Sezioni provvederanno i Comitati Direttivi locali secondo l'ordine delle preferenze elettorali.

Qualora nel corso del quadriennio il Consiglio di Presidenza, esaurita la graduatoria elettorale, dovesse risultare nella sua composizione inferiore al numero previsto all'art. 29, il Presidente ha la facoltà di

procedere a cooptazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e la cui funzione termina con la regolare scadenza del quadriennio.

Qualora il Consiglio Direttivo, esaurita la graduatoria elettorale, si riducesse nella sua composizione di almeno sette unità, un Comitato provvisorio formato dai Consiglieri più rappresentativi per voti riportati nominerà la Commissione Elettorale per l'elezione dell'intera compagine elettiva del Consiglio.

#### **Art. 41**

Qualora nel corso del quadriennio, il Consiglio Direttivo, su proposta della Presidenza, deliberi il commissariamento di una Sezione, il Commissario all'uopo delegato provvederà, entro il termine di novanta giorni dal suo insediamento, ad indire nuove elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo di Sezione e ne curerà ogni adempimento di concerto con la Presidenza.

#### **Art. 42**

Per la sostituzione automatica dei membri degli altri Organi sociali elettivi sarà provveduto dal Consiglio Direttivo nei modi di cui all'art. 40 primo comma.

### **TITOLO XI**

#### **Tesoreria dell'Associazione**

#### **Art. 43**

La gestione finanziaria dell'Associazione è curata dal Tesoriere, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

## **Art. 44**

I poteri di firma per i rapporti bancari, compresi i prelevamenti a mezzo assegni, sono devoluti al Presidente o a chi ne fa le veci, con firma abbinata a quella del Tesoriere oppure di un componente il Consiglio di Presidenza.

I bonifici telematici sono eseguibili dal Presidente, titolare della chiave elettronica di controllo, o da un suo sostituto nominato dal Consiglio di Presidenza, sulla base di una richiesta con firma abbinata, come da norma sopra citata.

## **TITOLO XII**

### **Norme finali**

## **Art. 45**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

## **Art . 46**

In caso di scioglimento dell'Associazione per tutti gli atti relativi si farà riferimento alle specifiche disposizioni legislative.

## **Art. 47**

Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti quello precedente ed entra immediatamente in vigore al momento dell'approvazione.